

# La detassazione dei premi di risultato



*Dipartimento Democrazia Economica  
CISL Confederazione*

## Detassazione premi produttività

Sui premi di risultato di ammontare variabile corrisposti nel settore privato in esecuzione dei contratti collettivi aziendali o territoriali e legati ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione **nonche' alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa** si applica una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%:

- entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro lordi (*2.500 euro nelle aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro*);
- a condizione che il beneficiario sia titolare di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente quello di percezione a euro 50.000;

Ai fini della determinazione dei premi di produttività, è computato il periodo obbligatorio di congedo di maternità.



## Incremento dell'agevolazione fiscale.

L'incremento del limite a 2.500 euro lordi per l'applicazione dei benefici fiscali ai premi di risultato scatta se i contratti collettivi di lavoro prevedono strumenti e modalità di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro:

- è necessario un piano che stabilisca, a titolo esemplificativo, la costituzione di gruppi di lavoro nei quali operano responsabili aziendali e lavoratori finalizzati al miglioramento o all'innovazione di aree produttive o sistemi di produzione, e che prevedono strutture permanenti di consultazione e monitoraggio degli obiettivi da perseguire e delle risorse necessarie nonché la predisposizione di rapporti periodici che illustrino le attività svolte e i risultati raggiunti;
- non costituiscono strumenti e modalità utili, ai fini dell'incremento del limite del premio agevolabile i gruppi di lavoro di semplice consultazione, addestramento o formazione.



## Detassazione premi produttività in forma di prestazioni di servizi di welfare

Le somme e i valori di cui al comma 2 e all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 51 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono, nel rispetto dei limiti ivi indicati, a formare il reddito di lavoro dipendente, ne' sono soggetti all'imposta sostitutiva , anche nell'eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di denaro.

*La norma sembra escludere l'applicazione dei limiti relativi al reddito da lavoro e all'importo complessivo del premio alle somme erogate in forma di beni e prestazioni di servizi di welfare.*



Comma 2 dell'articolo 51 del testo unico di cui al decreto del Presidente della  
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

Non concorrono a formare il reddito:

- a) i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformita' a disposizioni di contratto o di regolamento aziendale, per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20;
- c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29, aumentato a euro 7 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica;
- d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalita' o a categorie di dipendenti;
- e) i compensi riversati allo Stato ai datori di lavoro;



Comma 2 dell'articolo 51 del testo unico di cui al decreto del Presidente della  
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 100;

f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari;

f-ter) le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell'articolo 12;



Comma 2 dell'articolo 51 del testo unico di cui al decreto del Presidente della  
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

- g) il valore delle azioni offerte alla generalita' dei dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 2.065,83 euro, a condizione che non siano riacquistate dalla societa' emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione;
- h) le somme trattenute al dipendente per oneri di cui all'articolo 10 (oneri deducibili) nonche' le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformita' a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso articolo 10, comma 1, lettera b). Gli importi delle predette somme ed erogazioni devono essere attestate dal datore di lavoro;
- i) le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (croupiers);
- i-bis) le quote di retribuzione derivanti dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facolta' di rinuncia all'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per il periodo successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianita', dopo aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente normativa.



Ultimo periodo comma 3 dell'articolo 51 del testo unico di cui al decreto del  
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a lire 258,22 euro; se il predetto valore superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.



## Voucher

L'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale

- I voucher non possono essere utilizzati da persona diversa dal titolare, non possono essere monetizzati o ceduti a terzi e devono dare diritto ad un solo bene, prestazione, opera o servizio per l'intero valore nominale senza integrazioni a carico del titolare.
- I beni erogati a titolo di liberalità, di cui al comma 3, dell'art. 51 del Tuir possono essere indicati cumulativamente in un unico documento di legittimazione, purché il valore complessivo non ecceda i 258,22 euro



## Opportunità e limiti della fruizione in forma di welfare 1

Le norme di legge finiscono per determinare un diverso regime fiscale e contributivo dei premi di risultato secondo la destinazione della spesa:

- qualora i premi di risultato siano erogati in denaro e non fruiti, in tutto o in parte mediante come prestazioni aventi ad oggetto il welfare aziendale, essi sono assoggettati all'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi del 10% e a contribuzione previdenziale;
- nel caso in cui i premi di risultato siano usufruiti in tutto o in parte, per scelta del lavoratore, come somme, servizi e prestazioni di welfare le stesse somme non costituiscono reddito di lavoro dipendente (quindi non sono assoggettate ad alcuna imposta (ordinaria o sostitutiva), né a contribuzione previdenziale.



## Opportunità e limiti della fruizione in forma di welfare 2

I premi di risultato usufruiti come prestazioni di welfare dal reddito di lavoro dipendente non sono assoggettati alla contribuzione previdenziale.

Ciò comporta un beneficio, in termini di riduzione del costo del lavoro per il datore di lavoro (che “risparmia” l’onere connesso al pagamento dei contributi previdenziali a suo carico) ed un beneficio immediato per il lavoratore, che non viene assoggettato al pagamento dell’aliquota contributiva I.V.S. a suo carico (pari al 9,19%\*).

*\* sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile il lavoratore è tenuto al versamento di un’aliquota aggiuntiva dell’1%. La prima fascia di retribuzione pensionabile è stata determinata per l’anno 2016 in € 46.123,00. Quindi, sulla quota di retribuzione lorda eccedente tale limite il lavoratore è tenuto al versamento di un’aliquota aggiuntiva dell’1% per l’I.v.s..*



## Opportunità e limiti della fruizione in forma di welfare 3

Il venir meno, dal 2016, del regime di decontribuzione sui premi di risultato comporta per il lavoratore che decide di non usufruire del premio di risultato, in tutto o in parte, in forma di welfare l'assoggettamento del premio stesso a contribuzione previdenziale.

Se il premio di risultato viene corrisposto in tutto o in parte mediante prestazioni, somme o valori per il welfare aziendale, non applicandosi la contribuzione previdenziale i.v.s., le medesime somme restano escluse dal calcolo delle prestazioni pensionistiche future.

L'unico vero vantaggio che il lavoratore ha nel ricevere il premio di produttività in busta paga, a parte la monetizzazione del premio, sarebbe quello di godere di un monte contributivo maggiore, mentre per il datore tale scelta comporterebbe un costo maggiore (derivante dall'obbligo di pagamento dei contributi previdenziali e sociali sul premio di risultato).



## Efficacia delle disposizioni

- La nuova disciplina si applica a tutti i premi di risultato e partecipazione agli utili erogati dal 2016 in poi. La medesima disciplina si applica ai premi di risultato e di partecipazione agli utili erogati nel 2016 ma relativi al 2015.
- Il deposito dei contratti, qualora non ancora effettuato, deve avvenire entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale, unitamente all'autodichiarazione di conformità dei contratti stessi.



## Detassazione premi produttività

All'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, le parole: «al 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «a 38,3 milioni di euro per l'anno 2016, a 36,2 milioni di euro per l'anno 2017 e a 35,6 milioni di euro per l'anno 2018». Le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 68, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, sono ridotte di 344,7 milioni di euro per l'anno 2016, 325,8 milioni di euro per l'anno 2017, 320,4 milioni di euro per l'anno 2018, 344 milioni di euro per l'anno 2019, 329 milioni di euro per l'anno 2020, 310 milioni di euro per l'anno 2021 e 293 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

